

Romano Schiavi
Forensic Science S. dip

IL DECRETO 9.8.2011 E LE VARIAZIONI APPORTATE ALLA LEGGE RIGUARDANTE GLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA DI PRODOTTI ESPLODENTI.

LE NUOVE QUANTITA' DI PRODOTTO ESPLODENTE DETENIBILI ED ALTRE NOTIZIE UTILI PER GLI ARMIERI

A. PREMESSA

Il decreto 9.8.2011 era rivolto, principalmente, alla necessità di classificare in una delle categorie previste dall'articolo 82 del Regolamento di esecuzione del TULPS (dopo nove anni di attesa) gli artifici pirotecnici di libera vendita, già affrancati dalla legge sugli esplosivi e alla loro equiparazione alla nuove categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in ossequio alla normativa europea. Il Decreto, tuttavia, non si è limitato a questo, ma ha portato modifiche anche agli allegati A, B e C dello stesso Regolamento e, in particolare, al capitolo VI dell'allegato B riguardante le minute vendite di prodotti esplosivi che più interessa gli armieri. Il fatto che queste modifiche avessero portato addirittura alla sostituzione dei primi tre articoli del capitolo con modifiche anche nelle quantità detenibili, in particolare per quanto riguardava la V categoria E, lasciava pensare a cambiamenti sostanziali, magari a favore degli armieri. Nella realtà, a parte i più dettagliati divieti nell'ubicazione di un esercizio e le meno dettagliate notizie riguardanti le strutture dei locali, le varianti, ad un più attento esame della legge, non paiono molto rilevanti anche se complessivamente restrittive.

B. I NUOVI QUANTITATIVI DI PRODOTTO ESPLODENTE DETENIBILI IN UN ESERCIZIO DI MINUTA VENDITA.

A mente del nuovo decreto, in un esercizio di minuta vendita, fermi restando il quantitativo massimo di duecento chili di prodotto detenibile

già fissato col Decreto 23.9.99, si potranno detenere, in base alla cubatura dei locali:

- gli stessi quantitativi di prodotti di I, IV e V categoria e gli stessi quantitativi di V/D e V/E (in aggiunta ai 200 massimi di prodotto esplosivo) previsti dalla legge 272 19.9.02¹, con l'eccezione delle capsule e dei bossoli innescati ma, e qui sta l'inghippo, a condizione che esista la cubatura necessaria a contenerli nella quantità di 3,5 chilogrammi per metro cubo, prima concessi senza altre condizioni. Sembra una stupidaggine, ma un esercizio che abbia, come capita sovente, tutta la cubatura impegnata per altri prodotti, dovrà sacrificarne un po' per avere anche la V categoria D ed E. Questo, paradossalmente, perché il decreto continua a dire che la V/E può essere detenuta in quantità illimitata. Un parziale recupero di spazio si ha, per fortuna, nel cambio dei quantitativi per metro cubo detenibile per i prodotti di V/C che passano da 1 kg al metro cubo, valido oggi solo per le polveri e i prodotti di IV categoria, a 3,5 chilogrammi per metro cubo. (Occorre comunque approfittare per chiedere l'adeguamento dei quantitativi in licenza alla nuova possibilità. Se si ha posto per detenere i prodotti di V/D e V/E in negozio con cartucce e polveri, si possono aumentare anche di parec-

¹ Come elencati al § F "soluzione di base". "Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al punto 4, (4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo articolo 3 – "Contenuto della licenza" lettere a), b), c) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato. ecc) del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma. (1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplosivi appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati.)"

chio i prodotti di V/C, qualora non fosse stata disponibile una cubatura per arrivare al massimo detenibile).

- 25.000 capsule e 50.000 bossoli innescati, prima detenibili, entrambi, in quantità illimitata. Per fortuna per questi prodotti non esistono limiti di spazio. Il numero delle capsule può raddoppiare per chi fa anche il caricamento di cartucce.

Il Legislatore è rimasto probabilmente condizionato dall'incidente capitato in una fabbrica che li produce anche se gli inneschi, in confezioni come quelle adottate oggi per la vendita, per non parlare dei bossoli innescati, non sono suscettibili di una detonazione in massa. La quantità assegnata sembra tanta ma non per le grosse armerie e, soprattutto, con chi effettua anche il caricamento.

C. POSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI ESPLODENTI ASSEGNATI IN LICENZA, CON ALTRI.

Anche se pareva in un primo momento di aver rilevato qualcosa di favorevole, poco di nuovo è stato introdotto dal Decreto, circa le possibilità di sostituzione dei prodotti fra di loro ad iniziativa dell'esercente, sempre prendendone nota sul Registro delle operazioni giornaliere e dandone avviso alla Prefettura. Per quanto riguarda la comunicazione, pare logico che non debba riguardare la conversione della polvere in cartucce in tipo di cartuccia perché non c'è cambio di categoria o di peso e perché annullerebbe il beneficio di non assegnare più le cartucce a numero.²

In particolare, nulla di variato sulla possibilità di aumentare i prodotti di IV e V categoria C rispettivamente di 10 e 20 chili rinunciando alle polveri e sulle seguenti altre importanti possibilità:

² L'applicazione letterale di questo disposto crea grosse problematiche. Se si dovesse applicare per assurdo anche alla trasformazione delle polveri in polveri in cartucce, perché appartengono a categorie diverse, un caricatore dovrebbe fare comunicazione ad ogni trasformazione di ciascun chilo con cui viene caricata la tramoggia o quantomeno ogni giorno e non sarebbe mai a posto lavorazione durante. Queste problematiche non sono note ai membri della commissione centrale che, non chiarendo le cose, lasciano tutto alla discrezione di chi fa un'ispezione che ha una sua propria logica, decisamente diversa da quella dell'armiere.

- Rinunciando alla IV si possono sempre detenere 50 kg di V/C (giocattoli pirici) o, in alternativa, 120 kg di polvere in cartucce (V/A).
- Rinunciando totalmente alla V categoria gruppo C, si possono detenere 160 kg. di polveri in cartucce.
- Possibilità di triplicare la V/D in assenza della IV categoria (novità).

La cosa potrebbe sembrare vantaggiosa. In realtà è una presa in giro visto che esiste il limite di duecento kg. e che con i 50 kg. di polvere in cartucce assegnate senza sostituzioni, si supera il quantitativo massimo di 200 chili detenibile in una minuta vendita sostituendo la sola V/C.

L'unica novità (favorevole) è rappresentata, insomma, dalla possibilità di triplicare la V/D in assenza di prodotti di IV categoria, non in alternativa.

D. POSSIBILITA' DI AUMENTARE IL CARICO DI PRODOTTO ESPLODENTE NEGLI ESERCIZI ISOLATI

Il Decreto approfitta dei piccoli cambiamenti di cui si è parlato, per dare una definizione di esercizio isolato diversa e più meticolosa di quella desumibile da un vocabolario, ponendo comunque la condizione che, nel caso che un esercizio rientri nella dizione di "isolato", vengano adottate distanze di sicurezza rilevate dalle tabelle desunte dal cap. IV Reg. TULPS. Poiché il citato capitolo si riferisce ai depositi di esplosivi veri e propri, con strutture e condizioni per la loro sussistenza che hanno nulla a che fare con le minute vendite, l'aumento dei quantitativi fino a tre volte diventerà possibile solo in qualche sporadico caso, per non dire impossibile. Il decreto concede, comunque, la possibilità di dimezzare le distanze in presenza di ostacoli naturali (!) o artificiali o in presenza di strutture REI 120. Il che fa ritenere che gli esercizi isolati possano avere anche strutture senza limiti REI.

E. EQUIVALENZE FRA POLVERI E POLVERI IN CARTUCCE.

Una piccola variazione è stata fatta anche nelle equivalenze fra chili di polvere e numero di cartucce, in quanto è stata posta una equivalenza

anche per le cartucce a salve destinate alle “armi” in libera vendita, detenibili, prima, senza limiti di carico. Ecco la nuova tabella:

- n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, **oppure**
- n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
- n. 4.000 cartucce per arma corta, **oppure**
- n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, **oppure**
- n. 25.000 cartucce per armi Flobert, **oppure**
- n. 12.000 cartucce da salve **oppure**
- n. 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E.

F. VARIE POSSIBILITA' DI DETENZIONI DI PRODOTTI DI I, IV E V CATEGORIA GRUPPI C, D ed E, IN SINTESI. DISTRIBUZIONE DEL CARICO.

Le quantità di prodotti detenibili in un esercizio che si propongono, tenendo conto del limite di prodotto massimo di 200 chilogrammi, sono le massime consentite per categoria, qualora si abbia disponibile, naturalmente, la cubatura necessaria che si conferma essere:

- un metro cubo per ogni chilo di prodotto di I e IV categoria;
- un metro cubo per 3,5 Kg di prodotti di V categoria gruppi A, C, D ed E con esclusione delle capsule e dei bossoli innescati che non creano volume, ma limitati tuttavia nel numero, rispettivamente, di 25.000 e 50.000.

I gruppi D ed E **possono**³ essere collocati anche nel locale aperto al pubblico

- a) **Qualora si abbiano a disposizione due locali** di cui uno non aperto al pubblico destinato ai prodotti di IV e V/C, D ed E, si avranno le seguenti soluzioni:

³ Questa possibilità, ha fatto ritenere che questi prodotti possano essere detenuti anche nel locale per IV e V/C, come, d'altronde, direbbe la logica. Dove, altrimenti? Il locale di vendita non è necessariamente abilitato allo stoccaggio di esplosivi.

Soluzione di base

- Kg. 25 di polveri da lancio e/o da mina (I categoria);
- Kg. 50 di polveri in cartucce;
- Kg. 20 netti di manufatti di IV categoria;
- Kg. 20 netti di manufatti di V categoria gruppo C;
- Kg. 50 netti di materiali di V categoria gruppo D;
- Quantità indefinita di prodotti della V categoria gruppo E in funzione della cubatura disponibile;
- 25.000 inneschi e 50.000 bossoli innescati.

Oppure (rinunciando alle polveri da mina)

- Kg. 25 di polveri da lancio;
- Kg. 75 di polveri in cartucce;
- Kg. 20 netti di manufatti di IV categoria;
- Kg. 20 netti di manufatti di V categoria gruppo C;
- Kg. 50 netti di materiali di V categoria gruppo D;
- Quantità indefinita di prodotti della V categoria gruppo E in funzione della cubatura disponibile;
- 25.000 inneschi e 50.000 bossoli innescati.

Oppure (rinunciando alle polveri da mina)

- Kg. 25 di polveri da lancio;
- Kg. 75 di polveri in cartucce;
- kg. 60 di artifici di V/C.
- Kg. 150 netti di materiali di V categoria gruppo D;
- Quantità indefinita di prodotti della V categoria gruppo E in funzione della cubatura ancora disponibile;
- 25.000 inneschi e 50.000 bossoli innescati.

Oppure (rinunciando alle polveri da lancio e da mina)

- Kg. 75 di polveri in cartucce;
- Kg. 30 di artifici di IV categoria;
- Kg. 40 di manufatti di V categoria gruppo C;
- Gli stessi prodotti di V/D e V/E, di inneschi e di bossoli innescati.

Oppure (rinunciando alle polveri da lancio e da mina)

- Kg.75 di polveri in cartucce;
- Kg.100 di artifici di V/C;
- Kg. 150 di prodotti di V/D e le stesse quantità di V/E, di inneschi e di bossoli innescati.

Oppure

- Kg. 125 di polvere in cartucce
- Kg 60 di V categoria gruppo C
- Kg. 150 di prodotti di V/D e le stesse quantità di V/E, di inneschi e di bossoli innescati.

b) **Qualora sia disponibile un solo locale** abilitato aperto al pubblico si potranno avere le seguenti soluzioni:.

- Kg. 25 di polveri da lancio;
- Kg. 175 di polveri in cartucce;
- Kg. 150 di V/D e sempre le stesse quantità di V/ E e di inneschi e di bossoli innescati.

Oppure

- Kg. 200 di polveri in cartucce; (derivate dalla sostituzione dei prodotti e V/C. Facendo tutte le sostituzioni si arriverebbe a circa 400 kg, ma non si può)
- Kg. 150 di prodotti di V/D per rinuncia alla IV.
- Quantità dipendente dalla cubatura ancora disponibile di prodotti di V/E e la solita quantità di inneschi e bossoli innescati.

c) **Qualora sia disponibile un solo locale separato da quello di vendita⁴** con una porta Rei 120 da quello di vendita non abilitato a contenere prodotti esplosivi, si potranno avere le seguenti soluzioni:

⁴ Dal momento che la legge dice “anche nei locali dove è consentito l’accesso al pubblico” senza altri dettagli, pare che si possano detenere prodotti di C/D e E anche nel locale di vendita non abilitato a contenere prodotti esplosivi (quanto meno per la V/E, come capita a un privato).

- Kg. 100 di artifici di V/C (Kg. 200 se blisterati)⁵;
- Kg. 150 di V/ D , la solita V/E e inneschi e bossoli innescati;

Oppure

- Kg. 30 di prodotti di IV categoria
- Kg. 40 di prodotti di V categoria/C;
- Kg. 50 di prodotti di V categoria /D;
- Prodotti della V/E per quanto lo consenta la cubatura, inneschi etc.

Oltre, naturalmente, le due soluzioni viste in precedenza.

Per l'armiere che disponga di un solo locale separato con una porta REI 120 da quello di vendita non idoneo alla conservazione di materiali esplosivi, è possibile detenere alternativamente (perché polveri e cartucce non possono coabitare con gli artifici) prodotti di I e V categoria A e IV e V categoria. (per esempio, solo fuochi artificiali e giocattoli pirici a capodanno e solo cartucce all'apertura della caccia). Occorre tuttavia richiedere licenza per prodotti di IV categoria e V categoria gruppo C che sono convertibili in cartucce mentre non è possibile il contrario. La cosa, a mente del Decreto che si è andati a commentare, è possibilissima e legale ma, temo, sia difficile da far comprendere in caso di ispezione⁶.

Sono possibili altre combinazioni in base anche al fatto che la sostituzione dei vari prodotti può essere parziale.

F. ALTRE NOTIZIE UTILI PER L'ARMIERE DERIVATE DALLA NUOVA LEGGE.

L'abolizione della libera vendita ha determinato il passaggio di questi prodotti nelle categorie previste dal TULPS. Tale categorie, per i prodotti pirotecnici in particolare, hanno valore solo per lo stoccaggio. Si avranno

⁵ 40 di V/C + 60 derivati dal raddoppio di quelli di IV = 100 kg. V/C = 200 blisterati. Secondo un discutibile parere, si potrebbero raddoppiare solo i 20 Kg. iniziali o i 50 derivati dalla sostituzione di quelli di IV..

⁶ Ultimamente, è stata tolta la licenza ad un armiere che effettuava il caricamento perché aveva circa 28.000 cartucce in più, senza considerare che non aveva più i 25 chili di polvere impiegata per caricarle equivalenti, appunto, a 28.000 cartucce!

così, tre classifiche per ciascun artificio a seconda che lo si detenga, trasporti o venda. Per la vendita dei prodotti pirotecnici, infatti, lo stesso Decreto ha introdotto le nuove categorie, cui è opportuno sempre aggiungere la sigla “EU” per evitare confusioni⁷, non essendo sufficiente il carattere arabo o romano usato nei due casi, ed una equivalenza fra categorie “EU” e categorie “TULPS”. Eccola.

Cat. 1 EU	V cat. E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
Cat. 2 EU	V Cat. C VCat. D (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150; se singoli artifici ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a gr 120 (se singoli coni non superiore a 60 gr)
Cat. 3 EU	IV Cat.
Cat. 4 EU	IV Cat.
T1	V Cat. C
T 2	IV Cat.
P 1	V Cat. E (air bag, pretensionatori, generatori di gas, attuatori pirotecnici, tagliacavi) V Cat. D (dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano) V Cat. C (dispositivi illuminanti di superficie)
P 2	V Cat. B⁸ (ritardi pirotecnici, accenditori elettrici e non, miccia a lenta e rapida combustione, miccia istantanea non detonante e miccia di accensione a rivestimento) IV (petardi per ferrovia, semilavorati per fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti di superficie)

Si rappresenta che le sigle T1 e T2 si riferiscono ad artifici pirotecnici teatrali mentre P1 e P2 si riferiscono, invece, a altri articoli (praticamente gli airbag e pretensionatori).

⁴ Il fatto di aver parlato di “categorie” nella classifica EU (invece di “classi” p.e.) può ingenerare confusioni con le categorie della classifica ex art. 82 Reg/TULPS che prevede, a parità di denominazione, prodotti assolutamente diversi. Ma non è un peccato mortale!

⁸ Per chi avesse avuto dubbi circa la possibilità di vendita della V/B.

I prodotti così riclassificati sono venduti per fasce d'età e per titoli, come risulta dalla seguente tabella

- a. Quattordici anni** per l'acquisto degli artigiani di **categoria 1 eu**;
- b. La maggiore età** per gli artigiani della **categoria 2 eu** ed agli artigiani per uso scenico ed altro scopo, classificati **T1 e P1**;
- c. Il possesso del porto d'armi** per quelli della **categoria 3 eu**;
- d. Abilitazione ex art. 101 TULPS** (abilitazione allo sparo) per i cosiddetti fuochi professionali della **categoria 4 eu ed agli altri artigiani T2 e P2**.

Il D.L.gs 4.10.10 dice che "le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b)" e cioè che non esiste l'obbligo di registrazione per le categorie 1 e 2 fra cui, per quanto previsto dalla tabella delle equivalenze, rientrano anche i prodotti di V/C. Non sarebbe stato più facile ed alla portata di tutti dirlo esplicitamente?

G. ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

"Fermo restando quanto previsto all'art. 3 (vendita secondo le nuove categorie⁹) del presente decreto e dalle relative disposizioni in materia di vendita, è consentito, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973..... "

Per gli esercizi di minuta vendita già autorizzati, alla data di entrata in vigore del decreto oggetto del presente commento, **"continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi"**.

R. Schiavi

⁹ Dovrebbero arrivare chiarimenti in proposito